



# COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

N° 15 del 08-09-14	Oggetto: ALIQUOTE TASI - DETERMINAZIONE
-----------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BIANCHI MARCO	P	OLIMPIERI ELEONORA	P
MAURIZI ROBERTO	P	TASCHINI VANNI	P
ERCOLANI VINCENZO	P	RICUCCI EMANUELE	P
STERPINO ANDREA	P	SALEPPICHI PAOLA	P
BATTAGLIA CHIARA	P	CALISTI MARIA CHIARA	P
BERALDO LUCA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipano alla seduta gli Assessori

PROIETTI YLENIA	P
CHIAVARINO ANGELO	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. BIANCHI MARCO in qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario comunale Sig. FAZIO VITO ANTONIO.

La seduta é Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Sindaco Presidente illustra la proposta di deliberazione per come depositata in atti , volendo infine aggiungere che la nuova tassazione IUC impone agli Enti locali di fare gli esattori per conto dello Stato.

Infatti , a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato , gli Enti locali sono costretti , per la quasi totalità ad aumentare l'esazione nei confronti dei cittadini.

Indi cede la parola al Consigliere Taschini il quale illustra circa l'intendimento dell'Amministrazione di emendare la proposta di deliberazione presentata . Infatti, si è considerato che la proposta di deliberazione presentata non tiene in considerazione il superamento del limite del 10,60 per mille allorquando incide sulla tassazione delle unità immobiliari già colpite dell'IMU, Quindi si è deciso di esentare dalla applicazione dell'imposta TASI gli immobili in categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 (C.d. Seconde case) , in quanto già colpite nella misura massima dalla imposizione IMU. Indi fornisce ai colleghi consiglieri un nuovo schema riepilogativo delle aliquote di imposta secondo l'emendamento presentato, che si approva in seguito. Infatti Taschini illustra che ci si è orientati nel definire al minimo di legge la compartecipazione alla TASI degli inquilini locatari, mantenendola al 10 per mille dell'imposta, come pure si è garantita una copertura dei costi dei servizi indivisibili derivante dal tributo non superiore al 72%;

Autorizzato dal Presidente prende la parola il Consigliere Ricucci il quale interroga circa le motivazioni per le quali tra i servizi indivisibili coperti con i proventi del tributo non siano compresi i servizi cimiteriali , ovvero delle motivazioni che hanno determinato una quota a carico del bilancio comunale così esigua in favore della protezione civile (416,00 €.);

Preso la parola il Sindaco risponde che in linea generale si è cercato di contenere gli stanziamenti di bilancio , evitando , per quanto possibile di incrementare i capitoli storici di spesa. Questo è avvenuto al fine di evitare di dover aumentare maggiormente l'esazione nei confronti dei cittadini.

Il Sindaco evidenzia come la quota coperta da TASI corrisponda grosso modo ai minori trasferimenti dello Stato per soppressione definitiva dell'IMU sulla prima casa , per circa 75,000 Euro, sommata ad ulteriori minori trasferimenti per l'anno in corso per circa 30,00 Euro ; il gettito TASI è infatti previsto in Euro 105,000.

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 , ha previsto al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili , collegato alla loro natura e valore , e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

-l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili , e di una componente riferita ai servizi , che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile , ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

#### DATO ATTO CHE:

-i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale , adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 , possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare in aumento , con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

-ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 , l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31/12/2013 , fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il D.L 16/14 convertito in L. 68/2014 art 1 comma 1 lett a) ha aggiunto al comma 677 L 147/2013 il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

#### ATTESO CHE:

-ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , il Comune determina con Regolamento , la disciplina per l'applicazione della IUC , concernente, tra l'altro , quanto previsto espressamente dall'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 , ed in particolare , per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi dell'art. 1 , comma 688 della L. n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 il versamento della TASI è effettuato con le stesse modalità ed alle stesse scadenze già previste dalla normativa per l'I.M.U.;

- che per l'anno 2014, nel caso di mancato invio della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e detrazioni nonché del regolamento TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI:

-di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue:

Unità immobiliari cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	2,2 ‰
Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	2 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locare (soggette ad IMU 10,60 ‰)	esenti
Abitazioni di cui alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	1,20 ‰
Aree Fabbricabili	1,20 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011	1,00 ‰
Altri Immobili non rientranti nelle categorie precedenti	1,20 ‰

-di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013;

- RITENUTO altresì, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, stabilire nella misura della misura del 10% la quota a carico dell'occupante;

- RITENUTO inoltre di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Indi, il Sindaco mette a votazione la proposta di emendamento alla deliberazione di cui all'oggetto che consegue il seguente esito, essendo espressa per alzata di mano:  
Presenti e votanti n. 11 – Voti favorevoli n. 8 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 3 (Ricucci, Calisti e Saleppichi)

-Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione, come emendata nel corso di seduta, che consegue il seguente esito essendo espressa per alzata di mano.  
Presenti e votanti n. 11 – Voti favorevoli n. 11 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 3 (Ricucci, Calisti e Saleppichi)

#### DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende richiamata;

2) di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 come segue:

Unità immobiliari cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	2,2 ‰
Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	2 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locare (soggette ad IMU 10,60 ‰)	esenti
Abitazioni di cui alle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	1,20 ‰
Aree Fabbricabili	1,20 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011	1,00 ‰
Altri Immobili non rientranti nelle categorie precedenti	1,20 ‰

3) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013;

4) di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, nella misura del 10% la quota a carico dell'occupante;

5) di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 3

**ALLEGATO "A"**

<b>SERVIZIO</b>	<b>PREVISIONE COSTI</b>
<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>€. 39.086,44</b>
<b>VIABILITA'</b>	<b>€. 5.300,00</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	<b>€. 67.300,00</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>€. 416,00</b>
<b>PARCHI E TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>€ 33.079,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€. 145.182,13</b>
<b>TOTALE ENTRATA PREVISTA TASI</b>	<b>€. 105.000,00</b>
<b>% COPERTURA COSTI</b>	<b>72,32%</b>

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to BIANCHI MARCO	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FAZIO VITO ANTONIO
-------------------------------------	---

Il Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune dal 10-09-14 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

li, 10-09-14

IL MESSO COMUNALE  
F.to SANTINI ROSELLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno 25/09/14 ;  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);  
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 25-09-14

IL RESP.LE DEL SERVIZIO  
F.to BURLA PIERANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 10-09-14

IL RESP.LE DEL SERVIZIO  
BURLA PIERANGELO



*[Handwritten signature]*